



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 425 del 16 Novembre 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti".

	pres. ass.		pres. ass.	
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecce Germini Enrico	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Renzetti Francesco	
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 425 DEL 16 NOVEMBRE 2004

LEGGE REGIONALE - “Assegno di cura per l’assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 854 del 25.6.2004, concernente: “Assegno di cura per l’assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.7.2004 e trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente in data 16.7.2004 con nota prot. 3735 (ATTO N. 2139);


VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Enrico Sebastiani, concernente “Criteri e modalità per la sperimentazione del buono socio-sanitario in favore degli anziani” depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.10.2001 e trasmessa alla III Commissione Consiliare permanente in data 30.10.2001 con nota prot. 2738/2001 (ATTO N. 916);

VISTA la richiesta di procedura d’urgenza sull’atto 2139 accolta dal Consiglio regionale in data 21 luglio 2004;

CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell’art. 23, del Regolamento interno, scegliendo come testo base quello della Giunta regionale;

ATTESO che per l’esame abbinato dei testi e per la conseguente elaborazione di una nuova proposta è stata istituita in data 9 settembre 2004 apposita Sottocommissione riunitasi il 13 ed il 15 settembre u.s.;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 14 ottobre 2004 e udite le relazioni della medesima illustrate oralmente per la maggioranza dal Consigliere Carlo Antonini e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Sebastiani (ATTO N. 2139-916/BIS);



VISTO l'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n. 314 "Piano sanitario regionale 2003/2005";

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale, anche a titolo di dichiarazioni di voto;

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato 24 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti" composta di n. 3 articoli, nel testo che segue:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di assicurare la qualità della vita dell'anziano, favorendo la sua permanenza nel proprio contesto di vita, salvaguardandone l'individualità, i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL) devono rafforzare il sistema di assistenza territoriale mediante un'articolata offerta dei servizi deputati a facilitare la



deospedalizzazione, ad impedire il ricovero improprio e a sollevare le famiglie dall'eccessivo carico assistenziale, devono privilegiare l'Assistenza domiciliare integrata (ADI) e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla base delle indicazioni delle unità di valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.

Art. 2

(*Assegno di cura*)

1. Al fine di valorizzare l'impegno di cura delle famiglie nell'ambito dei piani personalizzati di assistenza, è concesso un incentivo economico denominato "assegno di cura", quale misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell'anziano. Tale risorsa economica non è pertanto intesa quale bonus alternativo o sostitutivo di prestazioni o servizi sanitari e socio sanitari a carico del Servizio sanitario regionale, che rimangono diritti dell'anziano integralmente esigibili.


2. L'assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Il numero complessivo degli assegni di cura da erogare nell'arco di validità del Piano sanitario regionale 2003/2005 è fissato nella misura massima di ottocento annui.

Art. 3

(*Norme attuative*)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con apposito atto, le modalità di erogazione dell'assegno di cura, stabilisce il numero annuale degli assegni da erogare, il loro importo ed i requisiti di accesso e



prevede specifiche misure di valutazione dell'impatto anche avvalendosi del contributo delle parti sociali.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Seriana Mariani

Seriana Mariani